



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 134/2026

nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. **69582**

proposto da:

M. A., C.F.: OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Anna Aversa, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Messina, in Via Felice Bisazza n.65 (Pec: avv.annaaversa@pec.giuffre.it).

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva, costituito mediante il Direttore generale

E nei confronti di

INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito, dall'avv. Francesco Gramuglia e dall'avv. Francesco Velardi

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 31 marzo 2026, come da verbale di udienza;

FATTO

1)- Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente M. A., in servizio come Ufficiale dell'Esercito Italiano, ha impugnato il decreto n. 4283 del 20 dicembre 2023 del Ministero della Difesa, che, richiamando il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ha riconosciuto la dipendenza della causa di servizio per l'infermità "artrosi cervicale, dorsale e lombosacrale, sclerosi ed osteofitosi dei margini somatici vertebrali, riduzione degli spazi intersomatici di C5/C6, C6/C7".

Nell'ampia premessa in fatto il ricorrente ha dettagliatamente descritto i servizi espletati e la loro incidenza causale sulla patologia lamentata; ha dunque censurato il difetto di motivazione e l'illogicità dell'atto impugnato.

Il ricorrente ha conclusivamente chiesto di dichiarare il diritto ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio e il diritto all'equo indennizzo.

2)- Il Ministero della Difesa ha dedotto il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di equo indennizzo, l'inammissibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.g.c., la sussistenza della legittimazione passiva del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del Ministero dell'Economia delle Finanze e, infine, la correttezza dell'operato dell'Amministrazione; ha quindi chiesto di rigettare il ricorso.

3)- Il Giudice con ordinanza resa a verbale nel corso dell'udienza del 25 novembre 2024, rilevato che il ricorrente è stato collocato in

pensione dal mese di ottobre del 2024, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.

4)- L'INPS si è costituito con memoria di costituzione, con cui ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata in considerazione del parere negativo reso dal CVCS.

5)- Con ordinanza n. 26 del 2025 il Giudice ha richiesto parere medico-legale al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezione, che ha puntualmente espletato l'incarico.

6)- All'udienza del 31 marzo 2026, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

1)- In via preliminare, va respinta l'eccezione del Ministero della Difesa volta a far valere la legittimazione passiva del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) del Ministero dell'Economia e delle Finanze con conseguente solidarietà in caso di soccombenza. Il Giudice osserva che il Ministero dell'Economia e delle Finanze difetta di legittimazione passiva, atteso che il CVCS si limita ad esprimere un mero parere endoprocedimentale riguardo alla dipendenza causale delle patologie; il conseguente diniego sull'istanza del ricorrente va quindi attribuito esclusivamente al Ministero della Difesa, ex datore

di lavoro (cfr. *ex plurimis*, Corte dei Conti, sez. giur. Campania, n. 114 del 2024).

2)- Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda riferita al riconoscimento dell'equo indennizzo, che rientra infatti nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Invero, l'accertamento sulla causa di servizio svolto dinanzi a questa Corte non ha alcuna incidenza sul diverso tema dell'equo indennizzo, che è un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d'impiego (ex multis Cass. SS.UU. n. 15619/2006), la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583).

Pertanto, il giudice delle pensioni deve procedere ad un'autonoma qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina previdenziale pubblica. Ciò si evince dall'orientamento che ha affermato che: *"E' devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia"* (cfr. Corte conti, Sez. III centr. app., 28 maggio 2018, n. 182; Sez. I centr. app., 13 settembre 2016, n. 353; Sez. I centr. app., 7 gennaio 2015, n. 9; Sez. app. reg. Siciliana, 7 maggio 2015, n. 120).

Invero, la Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 21 ottobre 2014, n. 22297 ha pure chiarito che: *“L'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme. Pertanto alla sentenza della Corte dei Conti divenuta definitiva che abbia accertato la sussistenza della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata non può essere attribuito valore di giudicato esterno vincolante ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo”*.

3)- In punto di diritto, va osservato che il ricorrente ha depositato il ricorso nel giugno del 2024, quando ancora era in servizio presso l'Esercito Italiano, sicché l'atto introduttivo del giudizio non è stato preceduto dalla presentazione in sede amministrativa dell'istanza concernente la pensione privilegiata.

E' quindi irrilevante il fatto che il ricorrente sia stato collocato in quiescenza nell'ottobre del 2024 e, cioè, in epoca successiva all'avvio della presente controversia, atteso che la statuizione giudiziale in tema di pensione privilegiata presuppone l'avvenuto pensionamento oltre che la formulazione dell'istanza in via amministrativa.

Il Giudice osserva che, a seguito di una articolata ed esaustiva motivazione, le Sezioni riunite, pronunciandosi sulla questione di massima deferita dal Presidente della Corte dei conti con atto del 20/3/2023, hanno enunciato il seguente principio di diritto espresso nella sentenza n. 12/2023/QM: *«E' ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) cgc, un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte*

del dilemma di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostagli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentata domanda amministrativa di pensione privilegiata”.

Tutto ciò implica che, in assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata (come nella fattispecie), la Corte dei Conti deve ritenere ammissibile ed esaminare nel merito soltanto la domanda giudiziale avente ad oggetto il riconoscimento della causa di servizio.

4)- Va altresì premesso che l’art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: *“Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.*

L’art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: *“Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.*

L’art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: *“La*

domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo".

Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere all'esame del merito della specifica vicenda, che per le ragioni sopra esposte sarà limitato all'accertamento della causa di servizio in ordine alle infermità lamentate dal ricorrente.

5)- Nel merito il ricorso non può essere accolto.

Invero, con l'ordinanza n. 26 del 2025 il Giudice ha chiesto al Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa di accertare se le patologie dedotte dal ricorrente *"artrosi cervicale, dorsale e lombosacrale, sclerosi ed osteofitosi dei margini somatici vertebrali, riduzione degli spazi intersomatici di C5/C6, C6/C7"* siano dipendenti da causa di servizio.

Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l'incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull'eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente.

Il parere del Collegio medico risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.

La correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML

consente a questo Giudice di aderire pienamente alle valutazioni del medesimo Collegio, non sussistendo elementi contrari sulla base della prospettazione delle parti e del compendio documentale prodotto.

Il CML ha innanzitutto esaminato i rapporti di servizio, da cui si ricava che il ricorrente dal 1990, anno dell'arruolamento, al 2024, anno nel quale è stato posto in congedo (in ausiliaria), ha svolto i propri compiti d'istituto, ricoprendo l'incarico di Comandante di Plotone presso il 46° Battaglione Trasmissioni "Mongibello" di Palermo (1995-1996), di Ufficiale Addetto alla Sezione O.A.I. di Btg presso il 46° Btg Trasmissioni "Mongibello" di Palermo (1996-1997), di Comandante di Plotone presso il 46° Btg Trasmissioni "Mongibello" di Palermo (1997), di Comandante di Compagnia Comando e Servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici "Aosta" di Messina (fino al 1999), di Ufficiale Addetto alla Produzione Informativa Branca Nazionale (2000), di Capo Gestione Materiali presso il Comando Brigata Meccanizzata "Aosta" di Messina (2000-2005), di Capo Sezione Risorse C4 presso il Comando Brigata Meccanizzata "Aosta" di Messina (fino al congedo). Il ricorrente ha, inoltre, partecipato a numerose missioni fuori dai confini nazionali, sempre ricoprendo ruoli in linea con il proprio profilo professionale.

Il CML ha altresì aggiunto che la patologia sofferta dal ricorrente va meglio qualificata come *"Artrosi del rachide cervico dorso lombosacrale con osteofitosi dei margini somatici e discopatia multipla cervicale a lieve incidenza funzionale con note di radicolopatia periferica"*.

Tanto premesso, il Collegio Medico ha evidenziato che dall'unica scheda informativa del ricorrente, presente agli atti, emerge come non vi siano stati eventi traumatici di servizio che abbiano potuto favorire l'insorgenza del processo artrosico. La scheda informativa, inoltre, riporta lo svolgimento di un lavoro di ufficio e di attività effettuate anche all'esterno, nel corso delle missioni fuori dai confini nazionali, a bordo di autoveicoli, ma senza specificare il chilometraggio percorso. In allegato al rapporto informativo viene indicato che il peso movimentato, compreso l'utilizzo degli equipaggiamenti individuali, nel periodo che va dal 20.11.2019 al 15.02.2023, è stato compreso tra 3 kg e 5 Kg, per meno della metà del turno lavorativo. Nello stesso allegato, si riferisce l'assenza di vibrazioni e di scuotimenti trasmessi al corpo intero.

Il CML ha precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i fattori climatici, quali freddo ed umidità, -secondo la più recente letteratura- non hanno alcuna incidenza nel processo eziologico che porta al fenomeno artrosico.

Tanto premesso, il Giudice, condividendo quanto espresso dal CML, osserva che non si ravvisano i presupposti per l'affermazione del nesso di causalità tra la patologia lamentata dal ricorrente e l'espletamento del servizio.

Nel corso dell'istruttoria non sono emersi fattori, quali traumi del rachide o l'impiego in mansioni particolarmente usuranti per l'apparato osteo-articolare (sia in termini di intensità che di durata) che possano correlare, con criteri scientifici e medico legali, il servizio

con l'infermità in questione.

La parte ricorrente, peraltro, non ha dedotto e dimostrato elementi specifici ed idonei per pervenire a una diversa valutazione.

Va quindi dichiarato che l'infermità "*artrosi cervicale, dorsale e lombosacrale, sclerosi ed osteofitosi dei margini somatici vertebrali, riduzione degli spazi intersomatici di C5/C6, C6/C7*" non può essere considerata dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La complessità delle questioni affrontate, sia di natura giuridica sia di natura medico-legale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa integralmente le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, in data 31 marzo 2026

	11	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si	
	dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche	
	indiretti del ricorrente.	
	Palermo, 31 marzo 2026	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 27 maggio 2026	
	Pubblicata 27 maggio 2026	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione	
	del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi di M. A., C.F.: OMISSIS , nonché di altre persone fisiche	
	eventualmente citate.	
	Palermo, 27 maggio 2026	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	